

La configurabilità del tentativo nel reato di frode in commercio

Cass. Sez. III Pen. 10 novembre 2022, n. 42609 - Rosi, pres.; Magro, est.; Costantini, P.M. (conf.) - P.G. in proc. O.A.P. e A.P. (Cassa con rinvio App. Torino 26 ottobre 2021)

Produzione, commercio e consumo - Frode in commercio - Tentativo - Configurabilità - Vino Barolo DOCG - Operazioni di vinificazione ed invecchiamento - Violazioni del disciplinare di produzione - Condotte frodatriche prodromiche alla consegna del prodotto - Sicurezza alimentare.

In caso di ribaltamento assolutorio, il giudice d'appello, nel riformare la decisione di condanna di primo grado, deve costruire la motivazione della pronuncia di assoluzione in maniera puntuale e rigorosa, soffermandosi approfonditamente sulle ragioni che fondano le difformi conclusioni assunte e quindi riesaminando, seppure sinteticamente, il materiale probatorio valutato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito. Ciò al fine di offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte. Nella ipotesi di specie, il giudice di primo grado aveva ritenuto che la produzione e commercializzazione del vino Barolo per le annate dal 2005 al 2012 fosse avvenuta presso la cantina sita in Dogliani, ove veniva rinvenuta una ingente quantità di bottiglie confezionate con etichetta Barolo DOCG, in violazione del disciplinare di produzione che prevede che tutte le operazioni di vinificazione ed invecchiamento debbano svolgersi interamente all'interno di un'area consentita, non essendo sufficienti che le uve provengano da vigneti siti nell'area stessa. Nel sovvertire la decisione del primo giudice, la Corte territoriale avrebbe dunque dovuto chiarire le ragioni per le quali abbia ritenuto di poter superare il dato oggettivo costituito dal fatto che parte della produzione del vino con marchio DOCG sia stata rinvenuta in uno stabilimento presso un Comune non ricompreso nella zona di produzione del vino Barolo DOCG, ovvero al di fuori della zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione.

Il testo della sentenza è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

Il tema fondamentale affrontato nella pronuncia in commento riguarda il reato di frode in commercio contestato, nella forma del tentativo, a due produttori vitivinicoli che detenevano per la vendita una cospicua quantità di bottiglie di vino etichettate come «Barolo DOCG» nonostante una parte delle operazioni di vinificazione e di invecchiamento delle uve fosse stata realizzata in un Comune non compreso nella zona riservata alla produzione del vino Barolo, benché a soli 300 metri di distanza dalla stessa.

In primo grado, il Tribunale – condannando gli imputati – aveva, in particolare, ricondotto la produzione e commercializzazione del vino per le annate dal 2005 al 2012 ad uno stabilimento ubicato nel Comune di Dogliani, in violazione segnatamente dell'art. 6 del disciplinare di produzione, di cui al d.p.r. del 1° luglio 1980. In forza di tale disposizione, «Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona delimitata nell'art. 3», ovvero quella che ricomprende «l'intero territorio dei Comuni di Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d'Alba ed in parte il territorio dei Comuni di Monforte d'Alba, Novello, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d'Alba, Cherasco e Roddi ricadenti nella Provincia di Cuneo».

A sostegno del proprio *decisum* il giudice di *prime cure* aveva richiamato diversi indicatori, quali i consumi d'acqua, lo smaltimento delle acque reflue, la passatura dell'uva, lo smaltimento delle vinacce, acquisendo per ciascuno di essi elementi probatori, di natura documentale e testimoniale, che confermavano la circostanza che le uve raccolte nei vigneti di Monforte d'Alba erano state in parte trasportate nella cantina di Dogliani per le operazioni di vinificazione.

La Corte di appello, dal canto suo, riformava in senso assolutorio la decisione di primo grado ritenendo che «molteplici fattori» indicavano che la cantina di Monforte d'Alba «fosse stata effettivamente utilizzata per la produzione», e che tuttavia era «verosimile o comunque possibile» che almeno una parte del processo di vinificazione del Barolo sequestrato fosse avvenuta nella cantina di Dogliani e che le forniture fossero state trasferite nella cantina di Monforte d'Alba nel momento dei controlli posti in essere dagli accertatori di Valoritalia.

Nondimeno, nella sentenza che ci occupa, la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso del procuratore generale contro l'assoluzione, rileva – in chiave critica – che il giudice d'appello, nel

disattendere l'esito decisorio del Tribunale, «avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali abbia ritenuto di poter superare il dato oggettivo costituito dal fatto che parte della produzione del vino con marchio DOCG sia stata rinvenuta in uno stabilimento presso un Comune non ricompreso nella zona di produzione del vino Barolo DOCG». Per contro, la Corte territoriale non ne ha confutato le argomentazioni, «ma non le ha nemmeno analizzate, né articolato un *iter* argomentativo logico-giuridico che si sia confrontato neppure genericamente con il percorso esperito dal giudice di *prime cure*, non soffermandosi affatto sulle ragioni e sotto quale profilo il dato oggettivo afferente all'ubicazione dello stabilimento di produzione e di vinificazione possa fondare un giudizio di assoluzione, in tal modo articolando un *iter* argomentativo del tutto autonomo».

I giudici di legittimità in base a tali assunti annullano, ritenendola motivata con «lessico incerto e possibilistico», la decisione impugnata con rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della medesima Corte di appello.

Orbene, così tracciata la dinamica fattuale, va rilevato che nel caso in analisi, almeno sul piano teorico, il tentativo di frode in commercio sia configurabile.

Si pone però, ci pare, la questione di verificare nel concreto la sussistenza dei requisiti minimi che la condotta *ex art.* 515 c.p.¹ deve assumere affinché possa essere punita a titolo di delitto tentato.

In ordine al tentativo, secondo la tesi pacificamente sostenuta in letteratura, può senza dubbio riconoscersene la configurabilità perché compatibile con la struttura del reato disciplinato dall'art. 515 c.p. Ciononostante, le argomentazioni offerte a sostegno di questa interpretazione sono diverse. Se, da un lato, la dottrina ritiene imprescindibile un effettivo contatto fra venditore e potenziale acquirente², dall'altro lato, la giurisprudenza prevalente non ravvisa la necessità di una effettiva contrattazione, volta alla cessione, con il *deceptus*, ma reputa sufficiente anche la mera destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quello concordato o dichiarato. Dunque, alla stregua di tale seconda impostazione, ad integrare il tentativo del delitto di frode in commercio sarebbe sufficiente la sola esposizione sui banchi di vendita così come la mera detenzione presso l'esercizio commerciale della merce «difforme»³.

In effetti, venendo a considerare quanto avvenuto nel caso di specie, la *detenzione* del prodotto diverso da quello dichiarato, ovvero le bottiglie di vino pronte alla vendita con etichetta «Barolo DOCG» e rinvenute nella cantina di Dogliani, costituisce una condotta idonea e diretta in modo non equivoco alla realizzazione del reato. Si tratta, infatti, di un comportamento indicativo della successiva immissione nella catena distributiva della merce e che palesa la volontà dell'esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita.

Una siffatta anticipazione della soglia di punibilità, in ordine ai fatti di cui all'art. 515 c.p., denota, d'altra parte, il peculiare disvalore che il legislatore riconnette a queste tipologie di condotta e che le stesse assumono per l'opinione pubblica, in quanto atte alla lesione di beni riconducibili alla sfera giuridica del consumatore⁴.

Emerge peraltro, con evidente attualità, il dato che nelle attività illecite riconducibili specificamente alle

¹ L'art. 515 c.p. richiama la condotta di chi, «nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero di uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita». *Ex multis*, sul delitto si rimanda a CORBO, *Sub Art. 515*, in PADOVANI (a cura di), *Codice penale*, II, con il coordinamento di CAPUTO - DE FRANCESCO - FIDELBO - VALLINI, Milano, 2019, 3437 ss.

² Tale assunto si giustificherebbe per due ordini di motivi: la necessaria sussistenza di un rapporto contrattuale quale requisito necessario per il perfezionamento della fattispecie astratta e la circostanza che laddove il legislatore abbia inteso incriminare le condotte prodromiche come la messa in commercio lo ha fatto espressamente (artt. 516 e 517 c.p.). Per una ricostruzione della questione si rinvia ancora a CORBO, *op. cit.*, 3448 e a PELLI, *Frode nell'esercizio del commercio agroalimentare e tutela del consumatore*, in *Diritto e processo*, 2019, 261 ss. In verità anche la giurisprudenza meno recente abbracciava questa tesi: v. Cass. Sez. III Pen. 25 settembre 2002, n. 37459, in *Ced Cassazione*, 2002.

³ Per tutte, Cass. Sez. III Pen. 9 marzo 2017, n. 28695, L.A., in *Ced Cassazione*, 2017; Cass. Sez. III Pen. 29 marzo 2019, n. 13726, Z.Y.- ed a., in *Ced Cassazione*, 2019.

⁴ In argomento, PELLI, *op. cit.*, 253 ss.

frodi alimentari la criminalità organizzata trovi enormi possibilità di guadagno, sotto forma di riciclaggio di proventi illeciti, allo scopo di controllare settori «puliti», come ad esempio la ristorazione, la grande distribuzione e persino il turismo agricolo, o di pratiche illecite già consolidate in settori quali il ciclo dei rifiuti, le coltivazioni e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli⁵. Si tratta di tipologie delittuose che si sono diffuse nel corso del tempo come conseguenza del peculiare interesse che il comparto agroalimentare desta in forza del *surplus* economico che è in grado di generare.

Nella pronuncia in commento può evincersi una chiara conferma della suddetta esigenza repressiva dei fatti di frode alimentare. Difatti, la Cassazione ammette la configurabilità del tentativo con riguardo alla mera detenzione del prodotto «diverso» laddove invita il giudice del merito ad argomentare meglio, rispetto a quanto già fatto, sulle ragioni per cui il dato oggettivo afferente all'ubicazione dello stabilimento di produzione e di vinificazione – la zona appunto di Dogliani, diversa da quelle di produzione del vino Barolo – in cui nondimeno si trovavano le bottiglie di vino con denominazione «Barolo DOCG» destinate alla commercializzazione, possa fondare, come ritenuto dalla Corte di appello, un giudizio di assoluzione. In altri termini, pare difficilmente superabile, fino a (nuova) prova contraria, la circostanza che la condotta degli imputati fosse diretta alla consegna di merce «difforme», riguardando tale difformità il luogo della sua produzione, evidentemente diverso, così come emerso dal materiale probatorio, da quello dichiarato nella etichetta del bene.

Al contempo, la decisione rappresenta una importante occasione di riflessione in prospettiva *de iure condendo*.

Si accennava a come i fenomeni di criminalità che interessano il sistema agroalimentare assumano configurazioni complesse, siano in continua evoluzione e presentino una forte capacità espansiva. Si è di fronte a manifestazioni delittuose che, in maniera particolarmente insidiosa e non immediatamente riconoscibile, vanno a colpire *in toto* il sistema economico nazionale, accanto alla sicurezza e alla salute della collettività.

L'auspicio, allora, in merito alle più generali finalità di tutela nella materia degli illeciti alimentari, è quello che «sicurezza alimentare» e «lealtà economica», le due direttrici classiche della tutela di settore, vengano disciplinate non più come interessi distinti, poiché entrambe (più o meno direttamente) rientrano nella strategia comune di protezione del consumatore⁶.

La c.d. *food security* passa necessariamente per l'espletamento della *safety*, ovvero di quella ulteriore fase del percorso di sicurezza alimentare integrata dagli scopi, non solo di qualità igienica e di sicurezza del prodotto, ma anche e soprattutto di conformità dello stesso a quanto descritto.

Sul piano precipuo degli obiettivi di repressione si manifesta, pertanto, l'esigenza di incriminare (espressamente) anche condotte frodatorie pregresse al momento della «consegna» del bene, interessando l'intera catena alimentare e si palesa, da questo punto di vista, una grave criticità degli strumenti punitivi esistenti, in *primis* quello offerto dall'art. 515 c.p.

Si consideri, a proposito, che tale figura delittuosa ha certamente una portata generale, nel senso che essa non sottende la finalità specifica di contrastare la criminalità agroalimentare, ma nel diritto vivente la fattispecie è stata costantemente applicata con riguardo a casi di frode alimentare⁷.

Ebbene, la norma, al di là della pena edittale bassa, denota un importante *deficit* strutturale: il reato si perfeziona solamente con la *traditio rei*, che dunque è un elemento necessario per la configurabilità dell'illecito. Rimangono così estranee al raggio di azione della incriminazione le condotte «antecedenti», che la disposizione – se non (implicitamente) nella forma meramente tentata in combinato disposto con l'art. 56 c.p. – non prende in considerazione, concentrandosi soltanto sui segmenti dell'azione criminosa

⁵ LORENZETTO, *Frodi alimentari e responsabilità penali*, in *Antiriciclaggio e Compliance*, 2020, 2, 287, il quale sottolinea che tale struttura criminale si è ampiamente consolidata nel tempo tanto da potersi parlare di «Agromafie».

⁶ Approfonditamente in LORENZETTO, *op. cit.*, 288 ss.

⁷ In merito, PELLI, *op. cit.*, 263 e per un'ampia disamina della casistica giurisprudenziale in materia v. FERRARI - IZZO, *Diritto alimentare comparato. Regole del cibo e ruolo della tecnologia*, Bologna, 2012, 273.

(cc.dd. fenomeni frodatori «corti») che assumono natura episodica e locale, ossia quelli della merce consegnata al singolo⁸.

In tal senso va ricordato come il Progetto di riforma dei reati agroalimentari elaborato dalla Commissione Caselli, istituita nel 2015, poi confluito nel d.d.l. S. 283 della XVIII Legislatura («Nuove norme in materia di reati agroalimentari»)⁹, nel tentativo di far fronte alle diverse criticità riscontrate sul terreno della prevenzione e repressione delle frodi alimentari, contempra alcuni apprezzabili correttivi. Sebbene non investa direttamente l'art. 515 c.p., degno di nota è proprio l'intervento che prevede una rilevante aggiunta all'art. 516 c.p. ricomprendendo nello spazio operativo della norma la mera detenzione al fine della vendita, l'offerta o la sola messa in vendita di alimenti che per origine, provenienza qualità o quantità sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti da parte di «chiunque nell'esercizio dell'attività agricola, commerciale, industriale o d'intermediazione» realizzi tali condotte. In questo modo i comportamenti frodatori prodromici alla fase di negoziazione con il cliente troverebbero una propria collocazione normativa nell'ambito di una *fattispecie autonoma di reato consumato*, ovvero l'art. 516 c.p. modificato nella struttura e nel *nomen iuris* («Frode in commercio di prodotti alimentari»)¹⁰, cui si riconduce tra l'altro una pena più severa rispetto a quella attualmente prevista, e pertanto le stesse condotte «antecedenti» non dovrebbero più essere contestate per il tramite del combinato disposto degli artt. 515 e 56 c.p.¹¹

Mettendo necessariamente da parte, in questa sede, i rilievi che pure potrebbero essere svolti sui contenuti di una riforma tanto necessaria quanto complessa, ci limitiamo ad osservare, per quel che qui più interessa, come l'obiettivo della novella in materia di reati agroalimentari si identifichi essenzialmente in un adeguamento della disciplina, sul piano politico-criminale, ai mutamenti che hanno investito i processi di produzione e distribuzione agro-alimentare, nonché le stesse dinamiche illecite che in tali settori vengono a svilupparsi¹². In questa prospettiva, si mira ad assicurare una protezione rafforzata del bene sicurezza alimentare quale interesse dotato di una propria autonomia nell'ambito dei beni più generali della salute individuale e pubblica. Tali scopi di tutela intersecano le finalità di prevenzione e si estendono a situazioni che vanno dalla mera precauzione al disastro avvenuto¹³.

È chiaro che nel suddetto contesto, diversificato ed eterogeneo, diventi oltremodo difficile contemperare le esigenze repressive con i tradizionali canoni di garanzia in un quadro di disciplina che acquisisca coerenza sul piano sistematico ed efficacia su quello della risposta sanzionatoria¹⁴.

⁸ V. sul punto NATALINI, *Postfazione*, in ID. (a cura di), *Frodi alimentari: profili giuridici e prospettive di tutela (Quaderno dei Corsi del 3-5 maggio 2017 e del 9-11 aprile 2018 organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura e dall'Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul tema agroalimentare)*, Milano, 2018, 223; MENARDO, *Prospettive di riforma dei reati agroalimentari, rischio penale d'impresa e responsabilità degli enti. Brevi osservazioni al d.d.l. S n. 283 della XVIII Legislatura (progetto della Commissione Caselli)*, in *Giur. pen., web*, 2020, 4, 16.

⁹ Sul Progetto di riforma Caselli, il cui iter parlamentare si è interrotto con lo scadere della XVIII legislatura, si rinvia, tra gli altri, agli interessanti contributi di DONINI, *Il progetto 2015 della commissione Caselli*, in *Diritto agroalimentare*, 2016, 207 ss.; CORBETTA, *Brevi note a margine della riforma dei delitti alimentari contro la salute pubblica*, in *Dir. pen. e proc.*, 2015, 11, 1343 ss.; CUPELLI, *Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare*, in *Dir. pen. cont.*, 2 novembre 2015, 1 ss.

¹⁰ «Art. 516 (Frode in commercio di prodotti alimentari). - Fuori dei casi di cui all'articolo 517, chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro».

¹¹ In merito v. MENARDO, *op. cit.*, 16 ss.; PELLI, *op. cit.*, 275 ss.

¹² Per analoghe e più approfondite considerazioni, con riguardo specificamente al più recente progetto di riforma degli illeciti agroalimentari di cui al d.d.l. n. 2427, presentato alla Camera dei deputati il 6 marzo 2020 e che trae origine - anch'esso - dal Progetto di riforma della Commissione Caselli del 2015, v. CASTRONUOVO, *La riforma dei reati a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare. Appunti sul d.d.l. 2427*, in *Dir. pen. cont.*, 2020, 4, 166 ss.

¹³ V. DONINI, *La riforma dei reati alimentari: dalla precauzione ai disastri. Per una modellistica pentapartita degli illeciti in materia di salute e sicurezza alimentare*, in BISCOTTI - LAMARQUE (a cura di), *Cibo e acqua. Sfide per il diritto contemporaneo. Verso e oltre Expo 2015*, Torino, 2015, 21 ss.

¹⁴ In argomento, approfonditamente sulle problematiche di aggiornamento della disciplina *de qua*, CASTRONUOVO, *La riforma*, cit., 167 ss.

Esistono non irrilevanti problemi di aggiornamento dell'assetto normativo dei reati in materia *de qua*, anche con riguardo ad un necessario coordinamento con la legislazione di settore, ma sarebbe augurabile che la riforma, rimasta al momento incompiuta, completasse il proprio *iter* istituzionale, così da offrire – tra gli altri e non marginali aspetti – una esplicita copertura normativa proprio alla punibilità dei fenomeni di *aliud pro alio* sin dalla fase genetica del prodotto, garantendo un ampio raggio di protezione al patrimonio agroalimentare.

Ad ogni modo, tornando ad una visione *de iure condito*, è per via interpretativa che si continua a declinare la fattispecie *ex art.* 515 c.p. con i casi di frode alimentare.

In ordine alla specifica ipotesi di tentata frode di cui qui discutiamo, la Corte di cassazione non ne ha negato, come visto, la configurabilità evidenziando che il processo produttivo del vino fosse stato realizzato, contrariamente al disposto del disciplinare, anche presso uno stabilimento sito in un Comune non compreso nella zona di produzione del vino Barolo.

Le coordinate più significative che l'interprete può trarre dalla pronuncia sono, in particolare, rinvenibili negli assunti secondo cui, in un corretto processo di produzione del vino, non è sufficiente che le uve provengano dai vigneti dell'area geografica indicata nel disciplinare, ma ciascuna fase delle operazioni di vinificazione ed invecchiamento deve avvenire in territorio compreso nei confini previsti dal disciplinare. Sul versante sanzionatorio, partendo dal presupposto che le informazioni indicate sull'etichetta del prodotto valgono ad identificare il bene stesso, c'è da ritenere che ogni difformità dal vero di ciò che viene dichiarato in merito alle caratteristiche rilevanti della merce comporti dirette conseguenze sul piano penale anche con riguardo alle fasi prodromiche all'effettiva commercializzazione del prodotto, benché – ad oggi – nella sola forma del delitto tentato.

È quindi sufficiente, ai fini della configurabilità del tentativo del delitto di frode in commercio, secondo il richiamato e costante orientamento della più recente giurisprudenza, che si accerti la destinazione alla vendita della merce diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita.

Sul piano probatorio, la dimostrazione dell'effettivo luogo di produzione del vino può realizzarsi attraverso documenti e testimonianze, con l'ausilio di diversi indicatori concreti. Si tratta, nello specifico, dei consumi idrici non sufficienti a giustificare il ciclo produttivo rispetto al vino prodotto; dei dati concernenti lo smaltimento delle acque reflue dei siti produttivi; della quantità di vinacce smaltite; delle dimensioni delle cantine in rapporto alla produzione; dei documenti fiscali come le fatture per l'acquisto delle uve; dei documenti di trasporto per il ritiro delle vinacce; dei verbali degli organismi di controllo (nell'ipotesi di specie l'ente certificatore Valoritalia).

Monica Tortorelli